



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30030-12-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 17:36:01	---
---	---	-----

Societa' : BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A.
Identificativo : 146163
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CIVIBANKN01 - ROSIN
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 17:36:01
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 17:36:02
Diffusione presunta
Oggetto : CiviBank - Rettifica Comunicato Stampa
del 16.04.2021 - Termine finale per
l'esercizio del diritto di recesso: 30 aprile
2021

Testo del comunicato

RETTIFICA IL PRECEDENTE COMUNICATO DEL 16 APRILE 2021 N.
30030-11-2021

RETTIFICA DEL COMUNICATO STAMPA DEL 16 APRILE 2021**TERMINE FINALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO:
30 APRILE 2021**

Cividale del Friuli, 29 aprile 2021 – Banca di Cividale S.c.p.A. (la “**Banca**” o” **CiviBank**”) comunica, a parziale rettifica di quanto reso noto al pubblico in data 16 aprile 2021 mediante apposito comunicato stampa, che il termine finale per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437-*bis* del Codice Civile – pari a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di iscrizione della deliberazione assembleare avente ad oggetto la trasformazione della Banca da “*Società Cooperativa per Azioni*” in “*Società per Azioni*” (la “**Trasformazione**”) ovvero il 15 aprile 2021 – è il **30 aprile 2021** e non il 1 maggio 2021.

Pertanto i Soggetti Legittimati (come *infra* definiti) possono esercitare il diritto di recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, esclusivamente mediante invio di una lettera che dovrà essere spedita con le modalità descritte nel comunicato del 16 aprile 2021 e di seguito riportate, entro il 30 aprile 2021.

Per completezza, si riporta di seguito il testo del comunicato stampa come sopra rettificato.

* * *

I. DIRITTO DI RECESSO E SOGGETTI LEGITTIMATI

I titolari di azioni CiviBank e i Soci che non hanno concorso all’approvazione della Trasformazione, in quanto assenti, dissenzienti o astenuti (collettivamente, i “**Soggetti Legittimati**”), sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b), del Codice Civile (il “**Diritto di Recesso**”).

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dai Soggetti Legittimati nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e di seguito descritti.

II. EFFICACIA DEL DIRITTO DI RECESSO

L’efficacia della Trasformazione è sospensivamente condizionata alla circostanza che il controvalore complessivo (il “**Controvalore Complessivo**”) delle azioni CiviBank per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”), e che non siano state acquistate dai titolari di azioni CiviBank o eventualmente collocate a terzi a esito del procedimento di cui all’articolo 2437-*quater*, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, non ecceda l’importo di Euro 13.000.000,00 (la “**Condizione**”).

Alla luce di quanto precede l’efficacia dell’esercizio del Diritto di Recesso è condizionata all’avveramento della Condizione.

Pertanto, il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso a ciascun Soggetto Recedente (come *infra* definito), così come il trasferimento e conseguente pagamento delle relative Azioni Oggetto di Recesso acquistate dai titolari di azioni CiviBank o eventualmente collocate a terzi nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 2437-*quater*, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, saranno subordinati all’avveramento della Condizione.

Si rammenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Banca, a esito del suddetto procedimento, potrà esercitare la facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), come illustrato al Paragrafo VI.C che segue.

Per maggiori informazioni in merito a quanto precede, si rinvia alla "relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in parte straordinaria, sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile nonché sulla limitazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del Testo Unico Bancario", messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca, www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea straordinaria ordinaria 2021" (la "Relazione Illustrativa").

III. VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione di ciascuna delle Azioni Oggetto di Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, col supporto di un *advisor* finanziario di primario *standing* (Equita SIM S.p.A.) e sentito il parere del Collegio Sindacale nonché del Revisore Legale della Società, in **Euro 5,28** per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il "Valore di Liquidazione").

Il Valore di Liquidazione è stato determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, vale a dire (i) "sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti"; e (ii) "tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, dell'eventuale valore di mercato delle azioni". In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha altresì tenuto conto della situazione macroeconomica del mercato italiano, europeo e mondiale in costante evoluzione con particolare riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19 con potenziali cambiamenti degli scenari macroeconomici e di scenari specifici in relazione al settore bancario, che potrebbero essere rilevanti e impattare, anche significativamente, sui risultati della Banca.

Per maggiori informazioni in merito agli aspetti procedurali e valutativi per la determinazione del Valore di Liquidazione si rinvia alla Relazione Illustrativa.

IV. DICHIARAZIONE DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 2437-bis del Codice Civile, i Soggetti Legittimati possono esercitare il Diritto di Recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, esclusivamente mediante invio di una lettera (la "Dichiarazione di Recesso") che dovrà essere spedita con una delle seguenti modalità:

- a) raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a "Banca di Cividale S.C.p.A. - Direzione Generale", via Sen. Guglielmo Pelizzo 8/1, 33043 - Cividale del Friuli (UD) e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "Esercizio del Diritto di Recesso";
- b) posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Banca operazionistraordinarie2021@cert.civibank.it (oggetto "Esercizio del Diritto di Recesso");

con i contenuti di seguito indicati, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data odierna, ovvero sia a decorrere dalla data di iscrizione della deliberazione assembleare di Trasformazione presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, e, quindi, entro e non oltre il 30 aprile 2021 ("Termine di Esercizio del Recesso"). Resta fermo che il Termine di Esercizio del Recesso si intenderà rispettato solo qualora la Dichiarazione di Recesso di cui sopra sia stata spedita entro detto Termine di Esercizio del Recesso.

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà indicare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (*i.e.*, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale, sede legale e partita IVA in caso di persona giuridica) del Soggetto

Legittimato recedente (il “**Soggetto Recedente**”) nonché l’indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo *e-mail*) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;

- (ii) il numero delle azioni CiviBank per le quali il Soggetto Recedente intende esercitare il Diritto di Recesso (*i.e.*, le Azioni Oggetto di Recesso);
- (iii) l’indicazione dell’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e tramite il quale effettuare il regolamento dell’operazione.

Si precisa che l’accredito relativo al Valore di Liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso, ove ne ricorrano le condizioni, verrà effettuato sul conto corrente collegato al dossier titoli su cui risultano depositate le azioni.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (il “**Provvedimento Unico sul Post Trading**”), la legittimazione all’esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile deve essere certificata da un’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e inviata alla Banca con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (la “**Comunicazione**”). La Comunicazione deve attestare:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo al Soggetto Recedente delle Azioni Oggetto di Recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Straordinaria che ha approvato la Trasformazione sino alla data della Comunicazione
- (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Banca, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

Pertanto, ciascun Soggetto Recedente è tenuto a richiedere all’intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso di trasmettere la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell’articolo 41 del Provvedimento Unico sul Post Trading.

Ai sensi dell’articolo 2437-*bis*, comma 2, del Codice Civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni Oggetto di Recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Certificazione, da parte dell’intermediario, sarà accompagnato dal blocco delle stesse azioni ad opera dell’intermediario depositario medesimo, come di seguito precisato.

Compete ai Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro il 30 aprile 2021, esclusivamente con le modalità come sopra indicate.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine ovvero con modalità o presso indirizzi diversi da quelli sopra indicati, ovvero prive delle necessarie informazioni e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

V. INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Ai sensi dell’articolo 2437-*bis* del Codice Civile, il rilascio della Comunicazione da parte dell’intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso a opera dell’intermediario medesimo e

pertanto, tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino alla loro liquidazione o sino al momento in cui saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca eserciti la facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso ai sensi di quanto disposto all'articolo 28, comma 2-ter, del TUB (*cfr.* Paragrafo VI.C che segue), la Banca, a seguito del rimborso della quota parte di Azioni Oggetto di Recesso che non ricade nella suddetta limitazione, rimetterà nella disponibilità dei rispettivi titolari le Azioni Oggetto di Recesso non rimborsate.

Inoltre, in caso di mancato perfezionamento della Trasformazione, le Azioni Oggetto di Recesso saranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari.

VI. PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, si provvederà al procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso secondo le modalità previste dall'articolo 2437-*quater* del Codice Civile e illustrate di seguito.

Come indicato al precedente Paragrafo II, l'efficacia del Diritto di Recesso è subordinata all'efficacia della Trasformazione e, quindi, all'avveramento della Condizione. Pertanto, in caso di mancato perfezionamento della Trasformazione, il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso sarà interrotto, con conseguente liberazione delle stesse dal vincolo di indisponibilità descritto al precedente Paragrafo V.

VI.A. Offerta in Opzione ed esercizio della Prelazione

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni Civibank da essi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”).

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 2, del Codice Civile, un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine. I titolari di azioni CiviBank che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Opzione (la “**Prelazione**”).

Qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la Prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione nonché di esercizio della Prelazione e ogni ulteriore informazione relativa alle stesse saranno comunicate nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, del Codice Civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

VI.B. Collocamento presso Terzi

Le Azioni Oggetto di Recesso che dovessero rimanere invendute all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'esercizio della Prelazione, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione della Banca, potranno essere collocate presso terzi che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 4, del Codice Civile (il “**Collocamento presso Terzi**”).

Le informazioni in merito all'eventuale Collocamento presso Terzi saranno rese note con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

VI.C. Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione e limitazione al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione, dell'esercizio della Prelazione e dell'eventuale Collocamento presso Terzi, le Azioni Oggetto di Recesso residue saranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile mediante acquisto da parte della Banca attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Al riguardo si ricorda che il Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33 (la "**Riforma delle Popolari**"), ha previsto una specifica deroga alle norme civilistiche che disciplinano il diritto di recesso determinato, tra l'altro, dall'adozione delle delibere di trasformazione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo in società per azioni. In particolare, è stato introdotto un nuovo comma 2-ter all'articolo 28 del TUB, in forza del quale: "*nelle banche popolari [...] il diritto di rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto di rimborso degli altri strumenti di capitale emessi?*".

In base alle disposizioni di attuazione emanate da Banca d'Italia in attuazione della Riforma delle Banche Popolari (cfr. Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), la Banca ha modificato il proprio Statuto, prevedendo all'articolo 6, commi 3 e 4, che:

- (i) *"Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo (se nominato), sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste."*
- (ii) *"Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia."*

Alla luce di quanto precede, la decisione circa l'esercizio della facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, del TUB, sarà assunta dalla Banca solo quando sarà noto il Controvalore Complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso che non siano state acquistate dai titolari di azioni CiviBank o eventualmente collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-*quater*, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile.

Tuttavia, come ampiamente descritto nella Relazione Illustrativa e al fine di consentire ai Soggetti Legittimati un esercizio il più possibile consapevole del Diritto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha individuato i criteri che saranno applicati dalla Banca per definire il proprio fabbisogno patrimoniale, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, e conseguentemente l'importo massimo che la stessa potrà sostenere a titolo di rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, senza pregiudicare la sua stabilità patrimoniale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha ritenuto che la stessa, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, debba garantire – nelle circostanze in cui si trova – un coefficiente minimo patrimoniale che le permetta prospetticamente, al termine del periodo di validità del Piano strategico 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021 (il "**Piano**"), di rispettare almeno la

soglia del 12,85% di Total Capital Ratio (“*fully loaded IFRS 9*”), dopo l’applicazione delle prove di *stress* sulla base del *framework* delineato dalla Banca nel processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (c.d. processo ICAAP)⁽¹⁾. Inoltre, la determinazione dell’effettivo importo oggetto di rimborso dovrà considerare eventuali indicazioni che dovessero pervenire da Banca d’Italia, nonché eventi, fatti e/o evidenze sopravvenute alla data di esercizio della facoltà di cui all’articolo 28, comma 2-*ter*, del TUB.

Tenuto conto della situazione prudenziale della Banca per il periodo di validità del Piano e del fabbisogno patrimoniale suindicato, alla data della presente Relazione si stima che, affinché sia assicurato il rispetto di tale soglia al 31 dicembre 2023 (ovverosia al termine del Piano), la Banca non possa corrispondere, ai fini dell’eventuale rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, un importo complessivo superiore a Euro 6.499.000,00⁽²⁾.

Pertanto, qualora, a esito dell’Offerta in Opzione e dell’esercizio della Prelazione e, ove ritenuto necessario, successivamente al Collocamento presso Terzi, il Controvalore Complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso residue (determinato ai sensi dell’articolo 2437-*ter* del Codice Civile) risulti superiore all’importo rimborsabile, come sopra calcolato, il Consiglio di Amministrazione della Banca limiterà il rimborso di tali azioni residue, avvalendosi della facoltà sancita dall’articolo 6 del vigente statuto sociale, introdotta in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-*ter*, del TUB. In particolare, al ricorrere delle suddette circostanze, il Consiglio di Amministrazione della Banca, facendo riferimento all’ultimo Total Capital Ratio “*fully loaded*” comunicato all’Autorità di Vigilanza, nonché all’ultima “*SREP Decision*” disponibile, rileverà l’importo destinabile al rimborso.

L’importo, come sopra determinato, verrà diviso per il prezzo unitario di liquidazione dell’azione, determinando così: (i) il numero di Azioni Oggetto di Recesso che saranno rimborsate proporzionalmente ai Soggetti Recedenti; e, conseguentemente, (ii) il numero delle Azioni Oggetto di Recesso che saranno nuovamente rese disponibili al Soggetto Recedente.

Ai fini del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso da parte della Banca resta comunque ferma l’autorizzazione di Banca d’Italia per la riduzione dei fondi propri della Banca secondo quanto previsto dall’articolo 77 Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dal Regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Pertanto, le Azioni Oggetto di Recesso che, in applicazione di quanto descritto al presente Paragrafo, risultassero rimborsabili, verranno integralmente liquidate agli aventi diritto subordinatamente all’ottenimento delle sopra citate autorizzazioni da parte di Banca d’Italia.

Le informazioni in merito alla limitazione al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso saranno rese note con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

* * *

⁽¹⁾ Con riferimento alla suddetta soglia del 12,85%, si precisa che essa corrisponde alla “*Pillar 2 Guidance - P2G*” richiesta da Banca d’Italia ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto sulla Banca (c.d. SREP) con comunicazione trasmessa in data 6 aprile 2020 “*SREP 2019. Banca di Cividale s.c.p.a. (5484). Decisione sul capitale*”.

⁽²⁾ L’importo massimo complessivo di Euro 6.499.000,00 è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con il supporto delle funzioni interne della Banca e di un *advisor* finanziario terzo, sulla base del *framework* delineato dalla Banca nel processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (c.d. processo ICAAP), applicando le prove di *stress* sulle proiezioni economico, finanziarie, patrimoniali e dei fondi propri e delle attività ponderate per il rischio (c.d. “*RWA*”) della Banca nel periodo di validità del Piano, e considerando, in coerenza con il Piano stesso, i dati relativi ai fondi propri e agli RWA al termine del periodo di riferimento del Piano, ovverosia al 31 dicembre 2023 (nella versione “*fully loaded*” IFRS 9). In particolare, l’importo massimo complessivo di Euro 6.499.000,00 è stato stimato quale differenza tra: (i) l’ammontare dei fondi propri della Banca stimato al 31 dicembre 2023 dopo l’applicazione delle prove di *stress*; e (ii) i fondi propri “*target*” al 31 dicembre 2023, pari al 12,85% delle RWA calcolate sempre dopo gli *stress test*. Si segnala che le proiezioni del Piano non includono, tra l’altro, i possibili effetti delle programmate operazioni di rafforzamento patrimoniale della Banca, i cui proventi, in ogni caso, non potranno essere destinate al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, essendo esse destinate a supportare la realizzazione e lo sviluppo del Piano.

Il presente comunicato stampa disponibile sul *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione “CiviBank – Investor Relations – *Comunicati stampa*”.

Contatti societari:

Investor relations

+39 0432 707281

investorrelations@civibank.it

Media relations

+39 0432 707275

marketing@civibank.it

Fine Comunicato n.30030-12

Numero di Pagine: 9